



Bruxelles, 30 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori economici sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo⁴.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme dell'Unione nei settori doganale (cfr. punto 1) e delle imposte indirette (IVA e accise, cfr. punto 2) non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso⁵.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Per quanto riguarda i movimenti di merci che alla data del recesso sono già iniziati e che terminano in quella data o successivamente, l'Unione intende stabilire nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito, soluzioni basate sul documento programmatico dell'Unione relativo alle questioni doganali per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en). Il documento programmatico tratta altresì delle procedure di cooperazione amministrativa, fra l'Unione a 27 e il Regno Unito, da seguire alla data del recesso o successivamente in relazione a fatti avvenuti prima di tale data (ad esempio l'assistenza reciproca per la verifica delle prove dell'origine).

⁵ La presente nota non concerne le franchigie doganali e fiscali generali applicabili alle merci trasportate nel bagaglio personale dei viaggiatori che entrano nell'Unione.

A decorrere dalla data del recesso le conseguenze saranno in particolare le seguenti⁶.

1. DOGANE

- Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito o in uscita da detto territorio per essere trasportate nel Regno Unito sono soggette a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione⁷. Ciò comporta, fra l'altro, l'applicazione delle formalità doganali, la presentazione di dichiarazioni e l'eventualità che le autorità doganali esigano garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o in essere.
- Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁸. Ciò comporta l'applicazione dei pertinenti dazi doganali.
- Talune merci che entrano nell'Unione dal Regno Unito o ne escono verso il Regno Unito sono soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali oppure per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale⁹.
- Le autorizzazioni che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato e le altre autorizzazioni rilasciate a fini di semplificazione doganale dalle autorità doganali del Regno Unito non sono più valide nel territorio doganale dell'Unione.
- Le merci originarie del Regno Unito incorporate in merci esportate dall'Unione verso paesi terzi non costituiscono più "contenuto di origine UE" ai fini della normativa commerciale comune dell'Unione. Ciò incide sulla capacità degli esportatori unionali di effettuare il cumulo con merci originarie del Regno Unito e può incidere sull'applicabilità di tariffe preferenziali convenute dall'Unione con paesi terzi.

2. IMPOSTE INDIRECTE (IVA E ACCISE)

- I movimenti delle merci che entrano nel territorio IVA dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio IVA dell'Unione verso il Regno Unito sono trattati, rispettivamente, come importazione o esportazione di merci a norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema

⁶ Senza voler essere esaustivo, l'elenco illustra alcune conseguenze di rilievo che si produrranno nei settori delle dogane e delle imposte indirette in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione.

⁷ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁸ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁹ La DG TAXUD pubblica sul proprio sito web un elenco di tali divieti e restrizioni, accessibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf

comune d'imposta sul valore aggiunto ("direttiva IVA")¹⁰. Ciò comporta l'addebito dell'IVA all'importazione; le esportazioni sono invece esenti dall'IVA.

- I soggetti passivi intenzionati a valersi di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva IVA (il cosiddetto "mini sportello unico" o MOSS), che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a soggetti che non sono soggetti passivi nell'Unione, devono essere iscritti al MOSS in uno Stato membro dell'Unione.
- I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito che acquistano merci e servizi o importano merci soggette all'IVA in uno Stato membro dell'Unione e che desiderano chiedere il rimborso dell'IVA non possono più inoltrare richiesta elettronica a norma della direttiva 2008/9/CE del Consiglio¹¹, bensì devono presentare domanda a norma della direttiva 86/560/CEE¹². Gli Stati membri possono effettuare i rimborsi a norma di quest'ultima direttiva a condizione di reciprocità.
- Lo Stato membro dell'Unione, in cui un'impresa stabilita nel Regno Unito effettui operazioni imponibili, può esigere da tale impresa la designazione di un rappresentante fiscale quale debitore dell'IVA a norma della direttiva IVA.
- I movimenti delle merci che entrano nel territorio di accisa dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio di accisa dell'Unione verso il Regno Unito sono trattati, rispettivamente, come importazioni o esportazioni di merci sottoposte ad accisa a norma della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise¹³. Ciò comporta, fra l'altro, che il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) non è di per sé più applicabile ai movimenti di merci in regime di sospensione dell'accisa dall'Unione verso il Regno Unito; tali movimenti sono invece trattati come esportazioni per le quali la vigilanza, ai fini dell'accisa, termina nel luogo di uscita dall'Unione. I movimenti di merci sottoposte ad accisa verso il Regno Unito richiedono pertanto una dichiarazione di esportazione e un documento amministrativo elettronico (e-AD). Le merci sottoposte ad accisa in movimento dal Regno Unito verso l'Unione devono essere sdoganate prima di poter circolare in base all'EMCS.

I siti web della Commissione sulla fiscalità e l'unione doganale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) e sul commercio estero (<http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/>) riportano informazioni generali sulla normativa attualmente applicabile alle importazioni e alle esportazioni di merci. Le

¹⁰ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹¹ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

¹² Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

¹³ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

pagine pertinenti saranno aggiornate con ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.

Commissione europea
Direzione generale Fiscalità e unione doganale
Direzione generale Commercio